



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE n. 79/D

Roma, 23 dicembre 2004

Protocollo: 4468

Rif.:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Allegati:

e, per conoscenza:

Alle Direzioni delle Circoscrizioni
doganali

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All'Ufficio Comunicazioni e
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso

All'Ufficio del Direttore dell'Area Centrale
Verifiche e Controlli Tributi Doganali e
Accise- Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

All'Agenzia delle Entrate
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario SE.C.I.T.
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Ufficio per applicazione dei tributi

00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 – Telefono +39 06 50245216 – Fax +39 06 50245057 - e-mail:

dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Alla Confederazione Generale della
Industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

Alla FEDERELETTRICA
Via Cavour, 179 - 00184

All'ASSOELETTRICA – Ass.ne
Nazionale delle Imprese Elettriche
Via Ombrone, 2/G - 00198

Alla FIRE – Federazione Italiana per
l'uso Razionale dell'Energia
Via Anguillarese, 301 - 00060

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgine, 129 - 00147

Alla FEDERGASACQUA
Fed.ne italiana imprese pubbliche
gas, acqua e varie
Via Cavour, 179 - 00184

All'ANIGAS - Ass.ne Nazionale
Industriali Gas
Via del Giorgine, 129 - 00147

All'E.N.I. S.p.a.
Ple Mattei, 1 - 00144

All'ENEL S.p.a.
Vle Regina Margherita, 125 - 00198

ROMA

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

Alla FEDERMETANO
Via Albarelli, 1 - 40132 **BOLOGNA**

All'ASSOGAS
Via Forlanini, 17 - 20134 **MILANO**

OGGETTO: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003 che modifica la
Direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di
gas e di energia elettrica.

Com'è noto, a seguito della costituzione del mercato interno dell'UE, con l'adozione della direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, i due settori sono stati liberalizzati al fine di incrementarne l'efficienza.

Detta liberalizzazione ha comportato una modifica dei mercati tradizionali di tali prodotti, per i quali, da allora, è stato registrato un incremento degli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri: ciò ha evidenziato la necessità di una revisione delle norme previste in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno dei due settori, la direttiva 2003/92/CE, pubblicata nella GUCE L 260 dell'11 ottobre 2003, ha modificato la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas naturale e di energia elettrica.

Come precisato dallo stesso art. 2 di detta direttiva, gli Stati membri devono adottare, entro il 1° gennaio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alle disposizioni recate dalla medesima.

Tenuto conto, comunque, che le norme contenute nella direttiva in questione lasciano poco spazio alla discrezionalità applicativa degli Stati membri, nelle more dell'emanazione di un apposito atto formale di recepimento delle medesime nell'ordinamento giuridico nazionale, al fine di regolamentare le operazioni di importazione e di esportazione dei prodotti di specie e per corrispondere alle richieste di chiarimenti in materia formulate dai soggetti che operano in tali particolari settori, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni ed istruzioni alle quali, a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2005, gli Uffici in indirizzo vorranno uniformarsi.

Importazioni

L'articolo 1, punto 1), della direttiva in commento, nel modificare l'art. 8 della direttiva 77/388 cit., definisce quale sia il luogo in cui, ai fini IVA, sorge l'obbligazione nei casi di cessione di gas, mediante la rete di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica, e distingue le cessioni effettuate nei confronti di un "soggetto passivo-rivenditore" da quelle in cui il cessionario acquista per il consumo finale.

Nella prima ipotesi, il luogo di cessione è quello in cui il "soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività stabile cui i beni vengono erogati" ovvero "il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente".

La stessa direttiva reca la definizione di "soggetto passivo-rivenditore", ai sensi della quale per tale "si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile".

Nella seconda ipotesi, invece, il luogo di cessione è quello in cui "il cliente usa e consuma effettivamente tali beni"; in caso di consumo parziale, la direttiva assume che i beni "non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente".

Al fine di evitare una doppia imposizione, il medesimo articolo 1, al successivo punto 3), modifica l'art. 14 della suddetta direttiva 77/388, prevedendo che "le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione di

gas naturale, nonché di energia elettrica” devono essere esentate dal pagamento dell’IVA.

Naturalmente, ciò non significa che gli approvvigionamenti dei prodotti in questione da Stati non comunitari non costituiscano più “importazioni” ai sensi dell’art. 7 della direttiva 77/388, quanto piuttosto che, proprio al fine di evitare una doppia imposizione, l’IVA non deve essere corrisposta all’atto dell’importazione.

Del resto, anche ai sensi del Reg. CEE n. 2913/1992, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, l’introduzione sul territorio doganale dell’UE di gas, mediante la rete di distribuzione di gas naturale, e di energia elettrica provenienti da uno Stato terzo, implica l’espletamento delle formalità previste per l’importazione, nonché l’applicazione dei dazi eventualmente dovuti (sebbene i prodotti in questione non sono soggetti né a dazio né a restrizioni o limitazioni quantitative).

Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio p.v., per le forniture di detti prodotti da Stati terzi, tenuto conto della loro particolare natura e delle modalità di scambio e di circolazione, ferme restando le procedure attualmente previste (*cf.* telex prot. n. 4479/V/SD del 24/12/1999, come integrato con prot. n. 4490/V/SD del 2/2/2000, e telex prot. n. 1064 del 27/6/2001), le importazioni in questione saranno esentate dal pagamento in dogana dell’IVA relativa, la quale sarà, invece, assolta sulla base delle norme di cui al titolo II del DPR. n. 633/72.

Al fine di consentire il controllo delle operazioni suddette, l’ufficio doganale di importazione avrà cura di trasmettere copia del DAU (che dovrà contenere, se del caso, anche l’indicazione dell’eventuale cessionario), all’Ufficio delle Entrate competente in relazione alla sede del soggetto obbligato al pagamento dell’IVA in base ai criteri previsti dalla direttiva in commento.

Esportazioni

Analogamente, con riguardo alle spedizioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica al di fuori del territorio doganale dell’UE - le quali, non v’è dubbio, ai fini strettamente doganali, mantengono la loro qualificazione di “esportazioni” – il soggetto obbligato è tenuto a presentare la dichiarazione doganale di esportazione.

Resta inteso che, salvo diverse indicazioni eventualmente fornite dall’Agenzia delle Entrate, le medesime, se effettuate da cedente nazionale, dovranno essere considerate “cessioni all’esportazione” anche ai fini IVA.

* * *

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito a situazioni particolari che dovessero emergere dalla concreta attuazione della suddetta direttiva, nonché delle osservazioni che gli Uffici in indirizzo faranno pervenire alla scrivente in caso di difficoltà operative riscontrate nell'applicazione delle presenti istruzioni.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2004.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio